

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER I CONTROLLI
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUIVE DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 25 del 25/09/2012

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Art. 4 - MODALITA' DEI CONTROLLI

Art. 5 - PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Art. 6 - FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO AGLI INTERESSATI

Art. 8 - DOCUMENTI ACQUISIBILI D'UFFICIO E IRREGOLARITA' E OMISSIONI

Art. 9 - FALSE DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

Art. 10 - ARCHIVIO DELLE DSU/ISEE E DEI CONTROLLI

Art. 11 - NORME FINALI DI RINNOVO

Art. 12 - DECORRENZA

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento individua i criteri per la modalità dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00 o dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 e presentate al Settore Servi Socio assistenziali ed educativi per la prima infanzia-dell'Unione Comuni del Rubicone ai fini dell'accesso dei servizi e della concessione di benefici-economici -
2. Rientra in tale ambito anche la dichiarazione sostitutiva unica (di seguito per brevità DSU) e cioè la dichiarazione resa ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazione, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito per brevità indicata I.S.E.E)
3. L'accertamento riguarda le dichiarazioni rese sia dal richiedente beneficio nella diretta responsabilità dell'Unione (tariffe per l'accesso ai servizi educativi e scolastici , servizio assistenza domiciliare , integrazione rette strutture socio-sanitarie ecc....)sia da soggetti richiedenti prestazioni/benefici di competenza di enti o terzi (Stato, Regione, INPS,ecc..) la cui istruttoria amministrativa è demandata all'ente locale.¹
4. Nel caso in cui i fondi per la concessione di benefici economici e per l'erogazione di servizi siano divisi per Comuni, le modalità dei controlli si espletano distintamente per ciascun Comune.

Art. 2 - FINALITA'

- 1- Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E e tutte le altre dichiarazioni quali strumenti per l'accesso a benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni sociali-economiche autodichiarate dagli utenti.
- 2 I controlli sono altresì finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art .3 - TIPOLOGIA ' DEI CONTROLLI

- 1- Al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/00 (compresi dati e informazioni dichiarati in sede di calcolo dell'I.S.E.E.) si procederà secondo le modalità di seguito individuate, distinguendo i controlli nelle seguenti categorie:

con riferimento ai DESTINATARI in

- a) GENERALIZZATI quando il controllo verterà sulle dichiarazioni rese da tutti i richiedenti il singolo servizio e/o prestazione agevolata;
- b)CONTROLLI A CAMPIONE quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della medesima prestazione sociale agevolata, estratta sulla base di una campionatura appositamente costituita;

¹es. assegno per il nucleo familiare ed assegno di maternità erogati dall'INPS la cui gestione del procedimento spetta all'Ente locale oppure la fornitura gratuita/semi gratuita dei testi scolastici, iniziativa regionale la cui gestione del procedimento amministrativo e erogazione del contributo spetta comunque all'Ente locale

con riferimento ai TEMPI DI EFFETTUAZIONE in

- a) PREVENTIVI quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- b) SUCCESSIVI quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

con riferimento alle MODALITA' DI AQUISIZIONE DEI DATI in

- a) DIRETTI quando il controllo e' effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;

b) INDIRETTI quando il controllo e' effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva o nell'ISEE con quelli contenuti nei propri archivi;

- c) DOCUMENTALI quando sono richieste al soggetto interessato documenti a corredo o probatori che l'Amministrazione non può acquisire d'ufficio-

I controlli hanno per oggetto:

- dati anagrafici;
- dati e notizie personali;
- dati economici, finanziaria e patrimoniali

Art.4 - MODALITA' DEI CONTROLLI

1- In ragione alla natura e alla tipologia della prestazione sociale agevolata da erogare, il Responsabile del settore, individuerà con proprio provvedimento, le modalità con cui intende effettuare i controlli tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento-

2- L'attività di accertamento delle veridicità delle Dichiarazioni sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'Ufficio al quale pervengono, nell'ambito della richieste per ciascuna agevolazione-

3- Di norma i controlli saranno effettuati a campione secondo le modalità di cui all'art.5 e potranno essere successivi o preventivi all'erogazione del contributo /agevolazione-

4- Al contrario, i controlli generalizzati (su tutte le dichiarazioni) rappresentano una categoria residuale, applicabili in rapporto a procedimenti che prevedono la concessione di benefici rilevanti e diretti ad una platea ridotta di utenti.

5- Per ciascun procedimento, il Responsabile del Settore individuerà, con la determinazione di cui al 1° comma del citato articolo, la percentuale delle dichiarazioni che intende sottoporre ad accertamento -

La percentuale che non dovrà comunque essere inferiore al 10% è determinata in base alla rilevanza del beneficio concesso dal procedimento e al numero delle domande- presentate

6- Oltre alle domande a campione individuate "per estrazione" saranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive che risultino:

- a) irregolari e non formalmente corrette (*controlli di regolarità formale*)
- b) palesemente inattendibili (*controlli sostanziali sulla veridicità delle DSU*)-
- c)- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati. (*controlli di congruità*) (es. il quadro F 5 della D.S.U. non è stato compilato ma è stata presentata domanda di contributo con richiesta di liquidazione in

conto corrente)

d)- Incongrue rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente ,e desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate in possesso dell'ente. (*controllo di congruità*).

Ai fini dell'indagine sul tenore di vita e sull'attendibilità della dichiarazione sostitutiva saranno sottoposte a controllo le istanze e le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini ISE/I..S.E.E. nei seguenti casi

- la somma dei redditi IRPEF e IRAP è pari a 0
- somma dei redditi IRPEF ed IRAP inferiore al canone di locazione annuo-
- somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore ai valori indicati in tabella sotto riportata in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare
- valore I.S.E. Inferiore al canone annuo di locazione
- valore I.S.E. Inferiore ai valori indicati in tabella sotto riportata in relazione alla composizione del nucleo familiare-

I valori di cui alla tabella sono rivalutati periodicamente con provvedimento di Giunta dell'Unione-

Nucleo familiare	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone
Euro annuo	3.000,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00

7- Sono inoltre sempre soggetti a controllo i dati relativi alla composizione del nucleo familiare del dichiarante quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza e, in certi procedimenti, per l'entità del contributi²

Art.5 - PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

1- La scelta delle dichiarazioni sostitutive o atto di notorietà (comprese le dichiarazioni ai fini ISEE- D.S.U) da sottoporre a controllo a campione viene effettuata con modalità di estrazione su un numero di dichiarazione pari ad almeno il 10% di quelle presentate-

2- L'estrazione avverrà secondo la seguente procedura:

- predisposizione di un elenco delle DSU secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
- individuazione del numero totale delle pratiche da controllare sulla base percentuale stabilita dalla determinazione del Responsabile del Settore.
- Calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto tra il numero totale delle domande in elenco ed il numero di quelle da controllare;
- Estrazione dall'elenco ordinato come sopra specificato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto e proseguendo nel conteggio utilizzando il passo dell'estrazione.

(esempio: 50 DSU presentate per la medesima prestazione; 10% percentuale stabilita per i controlli a campione. 5 il numero delle DSU da sottoporre a controllo; $50/5=10$ il passo di estrazione delle DSU da esaminare; 1= il numero da cui si inizia l'estrazione applicando il passo 10;

²Si pensi ad esempio al procedimento relativo alla tariffa sociale nell'ambito del quale l'ammontare del contributo è rapportato al numero dei componenti dello stato di famiglia

pratiche in elenco estratte per l'effettuazione del controllo: 1,11,21,31,41)

3- Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto dal Responsabile del Procedimento apposito verbale, a seguito del quale verrà attivata la procedura di controllo.

Art.6 - FASI DEL PROCEDIMENTO

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- a) Comunicazione di avvio del procedimento di controllo agli interessati
- b) svolgimento del controllo
- c) Comunicazione all'interessato del provvedimento finale

ART.7 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO AGLI INTERESSATI

1- Una volta individuate le dichiarazioni da sottoporre a controllo, l'ufficio competente invierà agli interessati, tramite raccomandata a/r, la comunicazione di avvio del procedimento di controllo. Tale comunicazione dovrà indicare tutti gli elementi ex art. 9 Legge 241/90 nonché i criteri e motivi di controllo della DSU/ISEE specifica.

Art.8 - DOCUMENTI ACQUISIBILI D'UFFICIO E IRREGOLARITA' E OMISSIONI

a) documenti acquisibili d'ufficio

1- Per documenti acquisibili d'ufficio, l'Ufficio competente, ai sensi del T.U. In materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, provvederà a consultare direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante, ovvero richiederà alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenze di quanto dichiarato dal soggetto con le risultanze dei registri da questa custoditi

2- In base ad apposite autorizzazioni rilasciate dalle singole amministrazioni certificanti, che fissano i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, l'Unione Comuni del Rubicone durante il procedimento di controllo sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche potrà mettere a confronto la DSU e le banche dati:

- Anagrafe della popolazione residente
- Agenzia delle Entrate/Ufficio del registro
- Agenzia del Territorio
- Agenzia del Lavoro
- Inps
- Camera di Commercio-

3- Resta salva la facoltà di consultare ulteriori banche dati pubbliche (Pubblico registro automobilistico. Pubblico registro delle navi e imbarcazioni, Inail e altre) riportanti beni e valori che ancorchè non compaiano nella DSU sono rappresentativi del tenore di vita-

4- L'Unione, inoltre, attraverso appositi protocolli, si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza, per l'effettuazione dei controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate e dei relativi componenti dello stato di famiglia-

5- Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento del Responsabile competente.

b) irregolarità ed omissioni

1- Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle DSU prese in esame dall'Ufficio competente errori e/o omissioni non costituenti falsità e come tali sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile dell'Ufficio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

2- Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato, impreciso o omesso, se sanabile, l'Ufficio competente procederà a verificare:

- l'evidenza dell'irregolarità o dell'omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanata dall'ufficio procedente, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o la documentazione già in possesso dell'Unione a cui è stata richiesta la prestazione sociale agevolata, oppure direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa. In tal caso si procederà a far integrare la dichiarazione mediante un ulteriore autocertificazione contenente gli elementi correttivi, debitamente, sottoscritta e ad allegarsi all'atto originario.

3- La mancata regolarizzazione o completamente della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante, nonché l'assenza di esaustive motivazioni e la presentazione di motivazioni generiche ed insufficienti per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato rispetto ad altre dichiarazioni rese o altre domande presentate o al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare, comporta per il dichiarante l'esclusione dal beneficio richiesto.

Art. 9 - FALSE DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate all'Unione Comuni del Rubicone, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. La falsa dichiarazione comporta:
 - la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
 - la responsabilità penale ex art. 489 del Codice Penale.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Procedimento dovrà:
 - informare entro tre giorni dalla conclusione del procedimento di controllo il Responsabile dell'Ufficio competente sull'esito del controllo stesso;
 - comunicare, entro il termine massimo di 30 giorni, l'esito del controllo al soggetto che ha dichiarato il falso.
4. Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio competente deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile dell'Ufficio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.
5. Gli atti relativi alla falsa dichiarazione saranno trasmessi a cura del responsabile dell'Ufficio competente alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con indicazione di notizia di reato e del presunto illecito penale.

Art. 10 - ARCHIVIO DELLE DSU/ISEE E DEI CONTROLLI

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un database sul quale verranno registrati dall'ufficio competente tutte le DSU ed ISEE presentati, sul quale saranno anche riportati i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale database permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
2. Il database sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Servizi Sociali Scuola, politiche abitative), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art.11 - NORME FINALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia I.S.E.E. E relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui gli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 e a quella che regola il procedimento amministrativo.

Art. 12 - DECORRENZA

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti di controllo attivati successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.